



NO 4790/18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto: concordato con riserva -
deposito della proposta - rilievi
del tribunale - insufficienza
dell'attivo rispetto alle spese totali
della procedura - fattibilità -
questioni - *motivazione
semplificata*

Sezione Sesta-Prima Civile

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

CM + PI

R.G.N. 1014/17
Cron. 4790
Rep.
Ud. 12.12.2017

Dott. Pietro Campanile

Presidente

Dott. Carlo De Chiara

consigliere

Dott. Massimo Ferro

consigliere relatore

Dott. Guido Mercolino

consigliere

Dott. Francesco Terrusi

consigliere

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

SALVATORE s.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore
p.t., rapp. e dif. dall'avv. elett. dom. presso lo

12172
17

studio dell'avv.
procura in calce all'atto

, come da

-ricorrente-

Contro

FALLIMENTO I SALVATORE s.r.l., in liquidazione, in
persona del curatore fall. p.t.

ROCCUZZO DAVIDE

GAROFALO SEBASTIANO

-intimati-

per la cassazione della sentenza App. Catania 5.12.2016, n.
1828/2016, in R.G. 1071/2016;

vista la memoria del ricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 12 dicembre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del
Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. SALVATORE s.r.l., in liquidazione, impugna la sentenza
App. Catania 5.12.2016, n. 1828/2016, in R.G. 1071/2016, con cui è
stato rigettato il suo reclamo proposto ex art.18 l.f. avverso la
sentenza Trib. Caltagirone 26.7.2016, n.841/2015 dichiarativa del

fallimento sociale e resa su istanza dei creditori di cui in epigrafe, a seguito della contestuale pronuncia di inammissibilità della proposta di concordato preventivo;

2. la corte di appello ha riconosciuto in primo luogo la infondatezza della complessiva doglianza, in punto di violazione del diritto di difesa, posto che il termine assegnato da ultimo alla società per integrare la domanda di concordato, benché non seguito da udienza di convocazione, non impediva al tribunale di apprezzare le domande di fallimento in precedenza depositate dai creditori e alla società stessa di prendere posizione sia sui rilievi critici formulati dall'ufficio sia sull'evoluzione della propria situazione, ai sensi dell'art.162 l.f., già rispettato con la fissazione di precedenti udienze; in secondo luogo, quanto alle spese del procedimento, nessun vizio diretto poteva sorgere dall'imposizione iniziale del tribunale di una cauzione in sede di concordato prenotativo, per quanto non prevista, essendo poi la pronuncia refluita in un provvedimento finale concessivo ai sensi dell'art.161 l.f. e tuttavia dovendo calcolarsi le spese finali come deduzione dall'attivo residuo rispetto a quello impegnato per i pagamenti ai creditori nelle percentuali indicate; era dunque giustificata la conclusione negativa per via di una prededuzione di procedura (dal commissario giudiziale a quello liquidatore), non sufficientemente ricompresa nei circa 90.000 euro della domanda o nei 92.000 del calcolo previsionale; ne derivava l'infattibilità giuridica del concordato, per difetto di indicazione analitica delle voci passive di spesa rispetto alla loro copertura;

3. con il ricorso si deduce, in quattro motivi, l'erroneità della sentenza, ove essa ha: a) nella sostanza giustificato la fissazione di un fondo spese anche nella fase prenotativa, misura non prevista dalla legge; b) determinato un fondo spese calcolato sulle necessità anche della fase liquidatoria ed escludendo pregiudizialmente il possibile soccorso di risorse esterne; c) esteso alla fattibilità economica il proprio

giudizio; d) omesso di pronunciare su due motivi di reclamo attinenti al contestato valore di un immobile ceduto in concordato e alla solvibilità del suo conduttore.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il primo motivo è inammissibile, per carenza di interesse, posto che la fissazione del fondo spese, disposta dal tribunale in sede di assunzione dei provvedimenti a seguito della domanda di concordato con riserva di cui all'art.161 co.6 l.f., non ha avuto alcuna conseguenza sul definitivo decreto adottato ex art.162 l.f., formato su altre cause e tanto più che i versamenti interinali eseguiti dalla parte sono stati conteggiati nella determinazione delle spese necessarie all'intera procedura e alla parte comunque era stato concesso il termine per sciogliere la riserva;

2. il secondo e il terzo motivo, da trattare in via congiunta per connessione, sono inammissibili, poiché la corte, con apprezzamento di fatto non suscettibile di rieditazione in questa sede, non ha imperniato la propria decisione determinando già il fondo spese né ha collegato la misura di esso con estensione anche ai costi del commissario liquidatore, ma ha ricostruito l'attivo, ai valori di stima della parte, in modo da confrontarlo con le spese certe di tutta la procedura, ivi incluse quelle della fase di liquidazione, concludendo infine per la loro certa insufficienza, intaccando esse, a causa di un supero di prededuzione, lo stesso pagamento ai creditori, altro non prevedendo il piano; stante la natura liquidatoria del concordato proposto e l'assenza, allo stato e nel piano, di altre fonti di liquidità, il giudizio che ne è seguito attiene dunque alla stessa fattibilità di pagamento delle poste passive che la società avrebbe incontrato, secondo una valutazione che è di stretta inerenzia del tribunale;

3. può invero ripetersi che «l'esplicito riferimento alla causa concreta, evocando il richiamo di una prospettiva funzionale, suppone un controllo sul contenuto della proposta finalizzato a stabilirne l'idoneità ad assicurare la rimozione dello stato di crisi mediante il previsto soddisfacimento dei crediti rappresentati. Ciò significa che la verifica di fattibilità, proprio in quanto correlata al controllo della causa concreta del concordato, comprende necessariamente anche un giudizio di idoneità, che va svolto rispetto all'assetto di interessi ipotizzato dal proponente in rapporto ai fini pratici che il concordato persegue. Difatti non può esser predicato il primo concetto (il "controllo circa l'effettiva realizzabilità della causa concreta") se non attraverso l'estensione al di là del mero riscontro di legalità degli atti in cui la procedura si articola, e al di là di quanto attestato da un generico riferimento all'attuabilità del programma. ... Il giudice, in verità, è tenuto a una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore al concordato, e la differenza (nozionistica) appena richiamata serve semplicemente a questo: che mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi. Tanto vuol dire non solo che non è vero che il controllo di fattibilità economica, per usare l'espressione fin qui impiegata, sia in sé vietato (v. Cass. n. 11497-14 e, da ultimo, Cass. n. 26329-16). Vuol dire anche che, nella prospettiva funzionale, è sempre sindacabile la proposta concordataria ove totalmente implausibile. E' difatti riservata ai creditori solo la valutazione di convenienza di una proposta plausibile, rispetto all'alternativa fallimentare, oltre che, ovviamente, la specifica

realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di essi.» (Cass. 9061/2017);

4. il quarto motivo è inammissibile, posto che le citate doglianze erano state dichiarate assorbite dalla corte di merito e se ne sarebbe riaperta la disamina solo ove non avesse assunto valore pregiudiziale la conclusione raggiunta su altri motivi;

5. il ricorso dichiara inammissibile il ricorso.


P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del co. 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017.

il Presidente

dott. Pietro Campanile




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi - 1 MAR 2018



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

